

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 21 LUGLIO 2022

In data 21 luglio 2022, alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione si è riunita presso la sede dell'Associazione in Via Conciliazione 15 – Desio, l'Assemblea straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto: art. 3.1. (ultimo paragrafo) per l'adeguamento alla riforma del Terzo Settore.
2. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza la sig. Rita Galimberti la quale accertata la presenza di 24 soci dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi di legge e dà inizio alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Svolge la funzione di Segretario il signor Spinelli Giovanni.

La registrazione del presente atto e dello Statuto ad esso allegato è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente riassume l'iter legislativo di questi anni riguardanti le operazioni che devono essere compiute per mantenere l'iscrizione nel registro RUNTS che verrà istituito per le Associazioni del Terzo Settore informando che ora si rende necessario modificare l'Art. 3.1. – ultimo paragrafo, dello Statuto togliendo "di maggiore età".

L'Art. 3.1. – ultimo paragrafo dello Statuto verrà quindi modificato come segue:

"Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione".

Dopo ampia discussione lo Statuto modificato all'Art. 3.1. – ultimo paragrafo viene approvato.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare alle ore 22.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Giovanni Spinelli

Associazione Casa di Mamre
ODV - Via Conciliazione, 15 - 20832 Desio
C.F. 91106690158

Il Presidente
Rita Galimberti

UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO
Registrazione il presente atto il 25 LUG. 2022
al n° 2858 mod. con esadde
e ZERO * * * esente
Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Frangia
L'ADDETTO
Anna Lucia Rignanesse



TM3

3

2959

25/07/2022

ESENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM322L002959000MD
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Frongia
L'ADDETTO
Anna Lucia Rignonese

STATUTO
ASSOCIAZIONE "CASA DI MAMRE" - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ODV
Sede: Via Conciliazione 15 - DESIO -

ART. 1 - COSTITUZIONE

1.1. - E' costituita, l'associazione denominata: Associazione "Casa di Mamre" Organizzazione di Volontariato (o ODV) di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

1.2. - I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza, di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

1.3. - La durata dell'associazione è illimitata (se limitata indicare la durata concordata).

1.4. - L'associazione ha sede in Desio - Via Conciliazione n. 15

1.5. - Il Consiglio Direttivo, con una deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

ART. 2 - FINALITA'

L'associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare intende promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale tra cui l'attuazione di iniziative educative e culturali dirette a sensibilizzare la popolazione circa le situazioni di disagio o di difficoltà nel pieno rispetto della dimensione umana e culturale della persona.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione si propone di operare nell'ambito caritativo e in particolare:

1. in iniziative di solidarietà sociale dirette a sostenere le persone e le persone meno abbienti;
2. in iniziative volte a suscitare una particolare sensibilità culturale capace di favorire l'integrazione di persone o gruppi provenienti da altre nazionalità e culture;
3. in iniziative capaci di offrire, alle persone che si trovano in situazioni di emergenza, un'accoglienza temporanea presso le strutture a disposizione dell'associazione stessa, al fine di permettere loro di trovare una sistemazione abitativa autonoma.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

2.2. – Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l'associazione si propone di:

gestire la Casa di Accoglienza temporanea

offrire la possibilità di soggiorno diurno

dar vita a forme di sostegno concreto alle persone e alle famiglie attraverso un "tempo solidale, un "atelier della fratellanza" con corsi di cucito, maglieria, riparazioni

dar vita ad un servizio di accompagnamento madre e bambino, anziani

accompagnare le persone e le famiglie nella gestione della casa, dal punto di vista economico e del risparmio creazione di una équipe di professionisti, soci dell'associazione, per offrire un servizio di consulenza sui problemi emergenti (casa, finanziamenti, mutui, consulenza fiscale)

dar vita ad un "punto di incontro" per le persone che assistono gli anziani per favorire l'integrazione tra i lavoratori e le persone assistite anche attraverso incontri culturali e di aggiornamento.

2.3. – Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 117/2017 di, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

2.4. – L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente. L'associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale e sociale, e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché finalizzata al miglior raggiungimento dei propri fini istituzionali.

ART. 3 – ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

3.1. – Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di volontariato associate, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

3.2. – Il numero degli aderenti è illimitato.

3.3. – Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

3.4. – Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti

3.4.1. – Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.
3.4.2. – L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'adesione.
3.4.3. – Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

3.4.4. – L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

ART. 4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

4.1. – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

4.2. – Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblies (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
 - di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - di usufruire dei servizi dell'associazione solo in caso di condizioni di svantaggio, come prevede il D.P.R. 460/97, comma 2 e 3;
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
 - di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblies
- Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

4.3. - Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I Fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

7.1. – L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.

7.2. – L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3. – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

7.4. – La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

7.5. - D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.6. - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.7. - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.8. - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

● In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.9. - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.10. - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

8.1. - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

8.2. - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

8.3. – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4. – COMPETE AL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente a o un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

ART. 9 – PRESIDENTE

9.1. – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza di voti.

9.2. – Il Presidente:

- il Presidente da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- ha la firma di rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione delle relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ART.10 – COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

ART. 11 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

ART. 12 – BILANCIO

13.1. – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, entro 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

13.2. – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3. – Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

13.4. – Gli utili o gli avanzzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

13.5. – Il patrimonio dell'associazione, comprensivo dei ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 - SCRITTURE CONTABILI

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs n. 117/2017.

ART. 14 – MODIFICHE ALLO STATUTO O SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

14.1. – Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2. – In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del d.lgs 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analogia natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs 117/2017

ART. 15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 16 – NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.